



Bundesamt
für Gesundheit

Office fédéral
de la santé publique

Ufficio federale
della sanità pubblica

Uffizi federal
da sanadad publica

Unità principale Sicurezza delle derrate alimentari

- Ai laboratori cantonali svizzeri
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Vostro riferimento

Comunicazione del

Nostro riferimento 8.20.0.0.-12/1 /KLM-RCH-UST

Telefono diretto +41 (31) 322 95 90

Fax diretto +41 (31) 322 95 74

E-mail urs.klemm@bag.admin.ch

Berna, 25 luglio 2003

Istruzione 2003-02 dell'Ufficio federale della sanità pubblica: valore di tolleranza per contaminazioni di origine animale nei cereali destinati all'alimentazione umana

Gentili signore e signori,

sulla base delle conoscenze più recenti, la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) è dovuta all'utilizzazione di farine di origine animale in miscele di foraggi. Per questo motivo la Svizzera, sin dal dicembre 1990, ha vietato tra l'altro di foraggiare i ruminanti con proteine di mammiferi (farina animale) e ha introdotto l'obbligo di eliminare il materiale a rischio proveniente dai bovini nel corso del processo di macellazione.

Visti gli sviluppi nazionali e internazionali dell'epidemia di ESB, nonché la comparsa in Gran Bretagna, nel 1996, della variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob (vMCJ) - con ogni probabilità in relazione all'ESB - le misure summenzionate sono state costantemente inasprite. Dal 1° gennaio 2001 è in vigore in Svizzera il divieto totale di foraggiare gli animali da reddito con farine di provenienza animale. Fa eccezione il foraggiamento di non ruminanti con farina di pesce.

Nell'autunno 2001, controlli effettuati su prodotti di macinazione per accertare eventuali contaminazioni di origine animale nei mulini provocarono grande insicurezza ed ebbero grande risonanza nei media. I controlli permisero infatti di stabilire la presenza, oltre che di residui animali nella crusca destinata ai foraggi per gli animali, anche di parti di ossa nella farina alimentare.

La prova stabilita con il microscopio della presenza di frammenti ossei e di tessuto muscolare nei cereali costituisce un'indicazione generale della contaminazione di origine animale e può essere interpretata come una possibile contaminazione dei cereali mediante la farina animale. Se la causa della variante della malattia di Creutzfeldt-Jacob è da ricercare nell'ESB, secondo le conoscenze più recenti la maggiore responsabilità della trasmissione del germe dell'ESB all'essere umano è attribuibile con grande probabilità all'alimentazione.

Ci si chiede quindi se sia possibile che la salute delle persone possa essere messa in pericolo dalle farine di cereali contenenti tracce di contaminazione di origine animale.

Telefono: +41 (0)31 322 95 55

Fax: +41 (0)31 322 95 74

Internet: www.bag.admin.ch

Indirizzo postale: 3003 Berna

Ufficio: Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld

Secondo l'art. 10 cpv. 1 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0), le derrate alimentari possono contenere sostanze estranee in una misura che non pregiudichi la salute. Per concretizzare questa disposizione generale, alla fine del 2002 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha realizzato un progetto sulla valutazione del rischio, per l'alimentazione umana, costituito dalle farine di cereali ("Risikobeurteilung von Getreidemehlen für die menschliche Ernährung"), facendo ricorso ad una ditta di consulenza esterna. Per analizzare il rischio ci si è serviti di diversi dati e informazioni come le strutture di base relative ai prodotti importati, ai mulini e ai loro prodotti, ai flussi di merci nonché alla lavorazione e al trattamento dei rifiuti di macellazione. Dallo studio emerge che il rischio individuale per l'essere umano, in Svizzera, dovuto alla contaminazione mediante materiale infetto di farine di cereali è di 3×10^{-9} decessi all'anno. Questo valore è approssimativamente da 3 a 4 volte inferiore al valore generalmente tollerato che, per rischi assunti involontariamente, si aggira attorno ai 10^{-6} all'anno. Il rischio individuale rappresenta quindi un carico supplementare trascurabile per la singola persona.

Il Consiglio federale può, per quanto sia tecnicamente possibile, stabilire le concentrazioni massime a un livello inferiore a quello che esigerebbe imperativamente la protezione della salute (art. 10 cpv. 3 lett. a LDerr). In base a quanto detto, e tenuto conto dell'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr, RS 817.02), secondo cui le derrate alimentari non devono essere alterate, contaminate od altrimenti diminuite di valore, nonché dell'art. 9 cpv. 2 ODerr, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha stabilito che le sostanze estranee e i componenti possono essere presenti negli o sugli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili (art. 1 dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE, RS 817.021.23).

Dato che il DFI non ha ancora fissato nell'OSoE concentrazioni massime specifiche per contaminazioni di origine animale nei cereali, i produttori e il settore del commercio - in virtù degli articoli 23 cpv. 1, 47 cpv. 1 lett. a e 48 cpv. 1 lett. g LDerr - devono provvedere affinché siano adempiti i requisiti dell'art. 1 OSoE. Poggiandosi sull'analisi dei rischi summenzionata e con l'intento di concretizzare l'art. 1 OSoE, l'UFSP ordina alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione della LDerr giusta l'art. 36 cpv. 3 lett. b LDerr, di considerare una concentrazione massima uguale o superiore a 1 mg (contaminazione di origine animale stabilita con il microscopio) per chilogrammo di cereali grezzi una contaminazione evitabile e, quindi, un'infrazione alle disposizioni precedentemente menzionate. Per quanto concerne i prodotti di macinazione si può ammettere che, attraverso il processo di distribuzione, la concentrazione sia più bassa rispetto al valore succitato. Tutti coloro che producono, trattano, stoccano, trasportano, forniscono, importano o esportano cereali sono responsabili del rispetto di questo valore di tolleranza. I mulini, che nell'ambito del controllo autonomo devono garantire che siano lavorati solo cereali che soddisfano le esigenze di questa disposizione, svolgono un ruolo particolarmente importante.

La presente istruzione è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e ha validità sino alla sua revoca o fino alla relativa modifica dell'allegato dell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti da parte del Dipartimento federale dell'interno.

Invitandovi a prendere atto della presente istruzione, Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

Unità principale Sicurezza delle derrate alimentari
Il capo

Dr. Urs Klemm, vicedirettore